

---

*Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile*  
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

## **DECRETO**

**n. 97 del 25.09.2020**

Approvazione schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 nell'ambito del programma di Ricerca e Formazione HPC-TRES tra il Consorzio LaMMA e L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS.

## L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n° . 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n° . 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;

### Preso atto:

- che i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

- che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
  - il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

Appurato che LaMMA e OGS condividono l'interesse di implementare la ricerca oceanografica per lo studio dell'evoluzione dei fronti di clorofilla mediante i dati della rete di radar costieri in banda HF e la data assimilation;

Rilevata la conseguente e comune volontà delle Parti, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, di sviluppare una specifica attività di collaborazione e cooperazione avente ad oggetto "ricerca per il consolidamento e il potenziamento di una rete di radar costieri in banda HF";

Visto lo schema di accordo;

### **DECRETA**

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo da sottoscrivere con il l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS - codice fiscale e P. IVA 00055590327 avente ad oggetto lo sviluppo del Progetto di ricerca oceanografica per lo studio dell'evoluzione dei fronti di clorofilla mediante i dati della rete di radar costieri in banda HF e la data assimilation;
2. di dare atto che la decorrenza dell'accordo di cui al punto 1) prende avvio alla sottoscrizione dello stesso ed ha durata triennale;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico  
Dott. Bernardo Gozzini

**Convenzione per il cofinanziamento di n. 1 Assegno di Ricerca Junior inerente al programma di  
Ricerca e Formazione HPC-TRES  
(High Performance Computing Training and Research for Earth Sciences)**

**TRA**

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, ente pubblico di ricerca con sede a Borgo Grotta Gigante n. 42/c, 34010 Sgonico (TS), codice fiscale e P. IVA 00055590327, PEC [ogs@pec.it](mailto:ogs@pec.it), rappresentato dalla dott. Cosimo Solidoro, Direttore della Sezione di Ricerca Oceanografia (di seguito **“OGS”**),

**E**

Il Consorzio LAMMA, con sede legale in Via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), C. Fiscale 94152640481 e P. IVA 06338110486, PEC [ammlamma@postacert.toscana.it](mailto:ammlamma@postacert.toscana.it), rappresentato dal dott. Bernardo Gozzini, Amministratore Unico (di seguito **“LAMMA”**);

di qui in avanti definite ciascuna come **“Parte”** e, congiuntamente, come **“Parti”**.

**PREMESSO CHE**

- OGS e CINECA - Consorzio Interuniversitario hanno stipulato un accordo per la realizzazione di un programma di formazione nel campo del calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing - HPC) per applicazioni in Scienze della Terra, denominato “High Performance Computing Training and Research for Earth Sciences” (HPC-TRES). Il programma è co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) tramite il contributo straordinario per la partecipazione dell’Italia alle attività relative all’infrastruttura internazionale PRACE - The Partnership for Advanced Computing in Europe;
- Gli obiettivi principali del programma sono il capacity building, la valorizzazione del capitale umano e la formazione avanzata nei campi della modellistica del Sistema Terra e dei metodi numerici, questi ultimi considerati componente trasversale strategica per la modellistica. Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi HPC nazionali ed europei in ambito PRACE, l’ottimizzazione di algoritmi e codici di calcolo, la gestione di grandi moli di dati (“Big Data”) e le tecniche di visualizzazione grafica per applicazioni multidisciplinari nelle Scienze della Terra, anche nell’ambito della strategia “Blue Growth”;
- È prevista l’istituzione, il finanziamento e la gestione di premi di formazione e ricerca ovvero contributi di spesa per attività di formazione e ricerca istituiti secondo le normative vigenti che regolano i dottorati di ricerca, gli assegni di ricerca, le borse di studio - da utilizzarsi anche per Master nel campo dell’HPC - atti a contribuire alle linee tematiche di ricerca del piano scientifico del programma HPC-TRES;
- È prevista la possibilità che Istituti di Ricerca esterni possano aderire al programma HPC-TRES offrendo supporto logistico e ospitalità ai vincitori dei premi di formazione e ricerca banditi da OGS e potendo, quindi, contribuire alla definizione del piano scientifico;
- OGS riconosce l’eccellenza scientifica di tali istituzioni ospitanti come funzionale alla crescita formativa e professionale dei vincitori delle borse di studio. E’ inoltre volontà di OGS estendere la partecipazione al piano scientifico ad altre realtà nazionali attive nel campo del High Performance Computing applicato alle Scienze della Terra, in modo che queste possano proporre attività di formazione e ricerca nelle Call del programma;
- Il LAMMA è un Ente pubblico multidisciplinare situato in Toscana, Italia. Le attività del LAMMA includono ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale in cooperazione con soggetti pubblici e privati;
- il LAMMA riconosce le attività dell’iniziativa denominata “HPC-TRES (High Performance Computing Training and Research for Earth Sciences)” di fatto comuni con le proprie linee di ricerca e sviluppo (il capacity building, la valorizzazione del capitale umano, la formazione avanzata nei campi della

modellistica HPC e dei metodi numerici, nonché la gestione dei dati);

- il LAMMA è interessato a supportare il programma HPC-TRES attraverso la collaborazione attiva nelle attività di ricerca e formazione e attraverso il co-finanziamento di n. 1 assegno di ricerca junior, per applicazioni in Scienze della Terra sulla seguente tematica: “HPC for Oceanography and Biogeochemistry modelling (including computational ecology)” da attivare presso l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS e da svolgersi presso la sede del LAMMA di Sesto Fiorentino.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, concorrendo a formare la vincolante volontà delle Parti.

### **ART. 2**

#### **Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è il cofinanziamento di un assegno di ricerca junior, della durata di due anni, nell’ambito del programma HPC-TRES nelle tematiche di interesse di entrambe le parti ed in particolare HPC for Oceanography and Biogeochemistry modelling (including computational ecology)”, con specifico riguardo alla linea di ricerca A8 “Study of the evolution of chlorophyll fronts through high resolution models, HF radars and data assimilation” del piano scientifico HPC-TRES.

### **ART. 3**

#### **Attività e Impegni delle parti**

LAMMA si impegna a integrare le tematiche del piano scientifico HPC-TRES con le linee di ricerca di proprio interesse e si dichiara disponibile ad ospitare un assegnista in “*HPC for Earth System Modelling*” all’interno di un’attività del settore “HPC for Oceanography and Biogeochemistry modelling (including computational ecology)”.

LAMMA, per lo svolgimento di attività di ricerca citata nelle premesse, si impegna a corrispondere a OGS l’importo complessivo di € 30.930,00 (€ trentamilanovecentotrenta/00 ), al lordo degli oneri riflessi, finalizzato al co-finanziamento di un assegno di ricerca junior della durata di due anni, da attivarsi presso OGS nell’ambito del settore “HPC for Oceanography and Biogeochemistry modelling (including computational ecology)”, linea di ricerca A8 “Study of the evolution of chlorophyll fronts through high resolution models, HF radars and data assimilation” inserita nel piano scientifico HPC-TRES.

LAMMA si impegna a versare a OGS la suddetta somma di € 30.930,00, sul c/c bancario intestato a Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS presso la Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP PARIBAS - Agenzia Piazza Ponterosso 1 - 34121 TRIESTE, coordinate bancarie IBAN: IT87 A 01005 02200 000000218010, a seguito della stipula della presente convenzione.

OGS, sussistendo le condizioni stabilite nell’accordo stipulato con CINECA richiamato nelle premesse, si impegna a bandire n. 1 assegni di ricerca junior in materia di “HPC for Oceanography and Biogeochemistry modelling (including computational ecology)” con specifico riguardo alla linea di ricerca A8 “Study of the evolution of chlorophyll fronts through high resolution models, HF radars and data assimilation” del piano scientifico HPC-TRES, nell’ambito del presente Accordo, che sarà messo a concorso secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

OGS si impegna ad informare tempestivamente il LAMMA circa l’esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione.

In caso di mancata accettazione da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento della graduatoria. In caso non risultino vincitori idonei ovvero per mancata accettazione o rinuncia e per qualunque altra causa avvenga il presente accordo si intende automaticamente risolto e la OGS si impegna a restituire a LAMMA gli importi versati e non utilizzati mediante accredito bancario sul conto che verrà comunicato a seguito di invio formale

di revoca del presente accordo.

A meno del periodo di formazione previsto presso OGS e delle attività di comunicazione svolte in luoghi e contesti ancora da definire, il vincitore avrà la sua sede operativa principale, di studio e di ricerca, presso la sede del LAMMA in via Madonna del Piano, 10, Sesto Fiorentino.

Ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra a non divulgare e a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali (come di seguito definite) in conformità agli obblighi previsti dal presente Accordo, i quali vengono irrevocabilmente assunti da ciascuna Parte per proprio conto e, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., per conto dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, agenti o consulenti.

Ai fini del presente Accordo, saranno considerate come Informazioni Confidenziali tutte le informazioni rivelate da una Parte all'altra Parte, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma e anche se non qualificate espressamente come "riservate" o "confidenziali" da ciascuna Parte.

Le Informazioni Confidenziali, così come ogni copia delle stesse, sono e saranno da considerarsi di esclusiva proprietà della Parte a cui ineriscono. Pertanto, la trasmissione delle stesse non farà sorgere alcun diritto (ivi incluso il diritto a brevettare o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o privativa industriale) dell'altra Parte ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a non diffondere tali Informazioni Confidenziali ad alcuna terza Parte, senza il previo accordo scritto della Parte a cui ineriscono.

Le Parti adotteranno tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere le Informazioni Confidenziali riservate, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati alle Informazioni Confidenziali, la sottrazione e la manipolazione delle stesse.

LAMMA dichiara di aver adottato un proprio Codice di Condotta e le Parti si impegnano a rispettarne i relativi applicabili principi e disposizioni

#### **ART. 4**

##### **Referenti della convenzione**

Il LAMMA nomina quale Responsabile scientifico della presente convenzione il dott. Carlo Brandini.

OGS nomina quale Responsabile scientifico della presente convenzione il dott. Stefano Salon.

#### **ART. 5**

##### **Proprietà dei risultati**

I diritti di proprietà intellettuale e industriale dei quali ciascuna Parte era titolare precedentemente alla collaborazione di cui al presente Accordo rimarranno di proprietà esclusiva della stessa, ancorché le relative Informazioni Confidenziali siano messe a disposizione dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività connesse all'Accordo.

Ciascuna delle parti potrà rifiutare l'accesso al proprio background qualora questo non sia essenziale ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione dell'Accordo.

I diritti di proprietà intellettuale e industriale, i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai Risultati sviluppati in comune tra le Parti sono di proprietà congiunta secondo quote stabilite in base all'apporto fornito, da quantificarsi con apposito accordo tra le stesse contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà.

Tutte le pubblicazioni e diffusioni dei Risultati eventualmente prodotti nell'ambito della formazione e della ricerca oggetto del presente Accordo dovranno essere approvate da entrambe le Parti mediante autorizzazione scritta firmata dai rispettivi Responsabili scientifici.

Nel caso di raggiungimento di Risultati brevettabili, l'eventuale brevetto dei Risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le Parti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **ART. 6**

##### **Responsabilità**

OGS provvede alla copertura assicurativa degli studenti per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile.

LAMMA, in caso di incidente che coinvolga le persone ospitate, si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell'assegno di ricerca junior non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, né con OGS, né con LAMMA.

Tale attività, inoltre, non costituisce presupposto per l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro né autonomo né subordinato con la Società ospitante e non comporta, quindi, alcun impegno di assunzione.

## **ART. 7**

### **Trattamento Dati personali**

Le parti, in ottemperanza delle norme di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss.mm.ii., delle rispettive normative e regolamentazioni regionali in materia di privacy, nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri dell'Autorità di Garanzia preposta in materia ed in relazione alla tipologia di possibili trattamenti di dati effettuati, si impegnano a favorire lo scambio di informazioni attraverso modalità adeguate ed utili ad attendere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti di rispettiva competenza. Le parti rinviando ad appositi accordi di *data protection* l'individuazione e la regolamentazione dei ruoli GDPR.

## **ART. 8**

### **Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste, Italia.

Il presente Accordo sarà governato dalle leggi della Repubblica Italiana e interpretato in base ad esse.

## **ART. 9**

### **Specifici accordi attuativi**

Al seguente accordo seguiranno specifici accordi attuativi, concordati tra le Parti, nei quali verranno disciplinate dettagliatamente le modalità della collaborazione esistente tra le parti nelle attività di ricerca e di formazione.

## **ART. 10**

### **Durata**

Il presente Accordo ha durata triennale e produrrà i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione.

Esso potrà essere rinnovato per iscritto dalle Parti mediante scambio di PEC.

## **ART. 11**

### **Spese contrattuali e di registrazione**

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i..

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa Parte I del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642e s.m.i. L'imposta di bollo è equamente divisa tra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta da OGS che richiederà al LAMMA il rimborso del 50% delle spese sostenute.

## **ART. 12**

### **Norme finali**

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili in materia.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/90.

Sgonico, data della firma digitale

**Istituto Nazionale di Oceanografia e di  
Geofisica Sperimentale- OGS**

Il Direttore della Sezione Oceanografia

Dott. Cosimo Solidoro

f.to digitalmente

**Consorzio LAMMA**

L'amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

f.to digitalmente

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

AUTORIZZAZIONE N. 143/2015 DEL 01/01/2015

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TERRITORIALE DI TRIESTE